



ISTITUTO COMPRENSIVO "TITO SPERI" CENTRO 2
VIA GALILEO GALILEI, 46 - 25128 BRESCIA
Tel. 030304954 - FAX 0303700710 e-mail: bsic88200t@istruzione.it pec: bsic88200t@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 98156940177 - Codice Ministeriale BSIC88200T - sito web: www.iccentro2brescia.edu.it
Codice IPA: istsc_bsic88200t - AOO: PROBSIC88200T

Brescia, 10.12.2021

Circ. 60

A tutto il personale dell'IC CENTRO 2

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale della scuola a tempo determinato e indeterminato.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola. L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella *booster* è ora di cinque mesi (150 giorni)

L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica pure i termini di validità delle certificazioni verdi e, con riferimento alle certificazioni rilasciate *"al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo"* e a quelle conseguenti alla *"avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo"*, ne riduce la durata da dodici a nove mesi.

Pertanto, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (ciclo vaccinale completo con richiamo o guarigione).

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo, non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, l'interessato è invitato a produrre, **entro cinque giorni** dalla ricezione della richiesta:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel periodo intercorrente tra l'invito e l'invio della documentazione, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza del termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, si attiva immediatamente la sospensione per mancato adempimento.

Nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato è invitato a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, in via transitoria, il personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La sospensione per mancato adempimento

La mancata presentazione della documentazione citata determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Maria Belponer
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993)